

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG).

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 beneficiari degli incentivi

Art. 3 interventi e spese ammissibili

Art. 4 ammontare degli incentivi

Art. 5 regime di aiuto de minimis

Art. 6 presentazione delle domande

Art. 7 istruttoria e concessione

Art. 8 rendicontazione ed erogazione

Art. 9 revoca

Art. 10 rinvio

Art. 11 entrata in vigore

art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG), le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9/2021, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale.

art. 2 beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9/2021 i seguenti datori di lavoro privati, operanti sul territorio regionale:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono i seguenti requisiti:

a) avere sede principale o sede secondaria o unità locale sul territorio regionale e operare sul territorio regionale;

b) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

c) rispettare la normativa in materia previdenziale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), salvo che le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;

e) avere già attivato a favore dei propri dipendenti, alla data di presentazione della domanda di incentivo, misure di

welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari.

art. 3 interventi e spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9/2021 gli incentivi sono concessi per la realizzazione dei seguenti interventi, aventi la finalità di cui all'articolo 1:
 - a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate di cui all'articolo 2 della legge regionale 9/2021;
 - b) organizzazione di recruiting day in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
 - c) partecipazione a career day presso fiere o università;
 - d) organizzazione sul territorio regionale di open day aziendali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono ammissibili ad incentivo, fino ad un massimo del 100 per cento, le spese correnti sostenute per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con esclusione dei costi del personale del soggetto richiedente, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese di pubblicità dell'iniziativa;
 - b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione e della realizzazione dell'iniziativa;
 - c) rimborsi per spese di viaggio e pernottamento.
3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.
4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.
5. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda di incentivo fino al termine di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1.

art. 4 ammontare degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9/2021 l'ammontare degli incentivi non può eccedere annualmente, per il singolo datore di lavoro richiedente, l'importo di 5.000 euro.
2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati, indicati nel piano di copertura di cui all'articolo 6 comma 6, lettera c), l'ammontare dell'incentivo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario.
3. Gli incentivi sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalità fino a concorrenza dell'ammontare totale delle spese ammissibili, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 2 e nel rispetto della regolamentazione sul cumulo prevista dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis.

art. 5 regime di aiuto de minimis

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 9/2021 gli incentivi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.
2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il datore di lavoro richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
3. Qualora l'importo dell'incentivo spettante superi il massimale disponibile per il datore di lavoro richiedente a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene

conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'impresa. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo.

art. 6 presentazione delle domande

1. Ciascun datore di lavoro privato presenta esclusivamente, per ciascun anno civile, una sola domanda di incentivo, che ha ad oggetto una o più delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
2. Il termine finale per la presentazione delle domande di cui al comma 1 è fissato perentoriamente al 30 giugno di ogni anno civile.
3. La domanda di cui al comma 1 è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l'applicativo informatico a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), secondo le istruzioni di cui al comma 4. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
4. La modulistica e le istruzioni a supporto della predisposizione e della presentazione della domanda di cui al comma 3 attraverso l'applicativo informatico sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.
5. È inammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.
6. Le domande di cui al comma 1 contengono:
 - a) la relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede l'incentivo;
 - b) il prospetto analitico delle singole spese che si intende sostenere, distinte in base alle tipologie di spesa, corredato dei relativi preventivi, ove la natura della spesa lo consenta;
 - c) il piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati;
 - d) la dichiarazione prevista all'articolo 5 comma 2, ai fini della concessione del contributo, a titolo di aiuto de minimis, per attestare le informazioni totalmente o parzialmente non rinvenibili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 - e) l'eventuale dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'imposta dell'IVA non è deducibile;
 - f) la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

art. 7 istruttoria e concessione

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite l'applicativo informatico.
3. Conclusa l'istruttoria, la Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede alla concessione dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Il provvedimento di concessione dell'incentivo prevede espressamente che l'incentivo ha natura di «de minimis» ai sensi della normativa europea di cui all'articolo 5.

art. 8 rendicontazione ed erogazione

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro l'anno solare in cui è stata presentata la domanda di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Il beneficiario presenta al Servizio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui al comma 1, la documentazione di rendicontazione ai sensi degli articoli 41, 41 bis oppure 43 della legge regionale 7/2000, unitamente ad una relazione illustrativa sugli interventi realizzati.
3. Non sono riconosciute spese eccedenti il prospetto analitico di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b). Entro il

limite dell'importo oggetto di concessione, è consentita la compensazione fra le diverse tipologie di spesa ammissibili ricomprese nel prospetto medesimo.

4. I titoli di spesa, fatture e ogni altro documento considerato valido a fini fiscali, rilevanti ai fini del comma 2, hanno una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed il termine indicato al comma 2 e sono strettamente legati alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo e quietanzati per l'intero importo.

5. Il Servizio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

6. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

7. Il Servizio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, procede entro sessanta giorni all'erogazione dell'incentivo.

art. 9 revoca

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 il Servizio competente procede alla revoca del contributo qualora gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1 o qualora il beneficiario non presenti la documentazione richiesta entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 2.

art. 10 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE